ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di CATANIA

Comando dei Vigili del Fuoco Catania



«Breve excursus sull'attività di Prevenzione Incedi»

Presentazione a cura del Dott. Ing. Manuele CATTANO


ARGOMENTI

- II D.P.R. 151/2011 e il D.M. 07/08/2012
- II **D.M.** 03/08/2015
- I decreti sostitutivi del D.M. 10/03/1998:
 - D.M 01/09/2021
 - D.M 02/09/2021
 - D.M 03/09/2021



DPR 151/2011

DPR 151/2011



SCIA EX ART. 4 DEL DPR 151/2011

- a) Il Titolare dell'attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- b) Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio (DELEGA dei controlli);
- c) Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'Interno CERTIFICA (redazione dei modelli cert.imp; cert.rei; dich.prod, ecc.)

SCIA EX ART. 4 DEL DPR 151/2011

- 1) Rinnovi ogni 5 anni o ogni 10 (attestazione rinnovo periodico)
- 2) NOF (Nulla osta di Fattibilità)
- 3) Visite intermedie (come per locali di pubbl.spett.)
- 4) Non aggravio di rischio
- 5) Digitalizzazione dei procedimenti (prevenzione incendi e SUAP online)

DPR 151/2011 e DM 07/08/2012

■ VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. 3 DPR e art. 3 del D.M 7.8.12) (cat. B/C) **SCIA** (art. 4 DPR e art. 4 del D.M 7.8.12) (cat. A/B/C) ATTESTAZIONE DI RINNOVO (art. 5 DPR e art. 5 del D.M. 7.8.12) (cat. A/B/C) RICHIESTA DI DEROGA (art. 7 DPR e art. 6 del D.M. 7.8.12) (cat. A/B/C) NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (art. 8 DPR e art. 7 del D.M. 7.8.12) (cat. B/C) **■ VERIFICHE IN CORSO D'OPERA** (art. 9 DPR e art. 8 del D.M. 7.8.12)(cat. A/B/C) **■ VOLTURA** (art. 9 del **D.M. 7.8.12**) (cat. A/B/C)

DPR 151/2011

Art. 3 del DPR 151/2011

Art.3 - Valutazione Progetto

- 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie **B e C**, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
- 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
- 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4 del DPR 151/2011

Art.4 - Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Art. 4 del DPR 151/2011

Art.4 - Controlli di prevenzione incendi

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso <u>visite tecniche</u> (...omissis).Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Art. 4 del DPR 151/2011

Art.4 - Controlli di prevenzione incendi

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli (..omissis). Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Art. 5 del DPR 151/2011

Art.5 - Attestazione di rinnovo periodico

- 3. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
- 2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma1 è elevata a dieci anni.

Art. 6 del DPR 151/2011

Art.6 - Obblighi di esercizio

1 - Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione (omissis)... nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio (omissis)...

Art. 6 del DPR 151/2011

Art.6 - Obblighi di esercizio

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7 del DPR 151/2011

Art.7 - Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Art. 7 del DPR 151/2011

Art.7 - Deroghe

- 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di <u>attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di P.I., che non rientrano tra quelle riportate in allegato I.</u>
- 3. <u>Il Comando esamina l'istanza</u> e, con proprio motivato parere, la trasmette entro <u>trenta giorni</u> alla Direzione regionale. <u>Il Direttore</u>, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, <u>si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza</u>, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8 e Art. 9 del DPR 151/2011

Art.8 - NOF

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando <u>l'esame</u> preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art.9 - VOC

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di <u>visite</u> <u>tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera</u>.

Art. 10 del DPR 151/2011

Art. 10.

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

- 1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
- 2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
- 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Il DPR 160/2011, di valenza generale, al quale si rimanda, ha determinato diverse novità tra le quali ha fissato quale unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e l'esclusiva trasmissione telematica della documentazione. Analogo procedimento vale per le attività civili che però si deve avvalere del SUE.

Lettera Circolare prot. DCPREV 13061

del 06/10/2011 - Note al DPR151/2011

Ricevuta SCIA

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. n. 0013061 del 06/10/2011

LETTERA - CIRCOLARE

AI SIGNORI DIRETTORI REGIONALI E INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI

AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

e, p. c.

ALL'UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL CNVVF

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Nota DCPREV n. 5555 del 18/04/2012

Oggetto: «DPR 151/2011 artt. 4 e 5

Chiarimenti applicativi»

Rinnovo Tardivo

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interdizione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 15112011.

Da un punto di vista penale, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di una visita tecnica ai sensi dell'art.l9 del D.Lgs. 139/2006 se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILI DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA III PREVENZIONE INCENDI

Dipartimento del Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DCPREV

Ai Comandi provinciali VVF

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. n. 0005555 del 18/04/2012

E, p.c. Alle Direzioni Regionali VVF

OGGETTO: DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in ordine all'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, quando questa è presentata al Comando oltre i tempi stabiliti dalla normativa. Pervengono altresi quesiti sulle procedure da attuare a seguito di visita tecnica con esito negativo, nonché sul ricorso allo strumento della SCIA quando l'utente intende realizzare ed utilizzare, rispetto al progetto approvato, solo parte di una struttura, generalmente caratterizzata da rilevanti dimensioni e complessità.

Si vuole pertanto, con la presente, fornire indicazioni operative alle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di un'applicazione uniforme della nuova normativa su tutto il territorio nazionale.

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011

L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. E' previsto che la stessa sia effettuata "ogni cinque o dieci anni", in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall'articolo 16 del d.lgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato

Nota DCPREV n. 5555 del 18/04/2012

Oggetto: «DPR 151/2011 artt. 4 e 5

Chiarimenti applicativi»

Rinnovo Tardivo

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art 5 del DPR 151.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILI DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA III PREVENZIONE INCENDI

Dipartimento del Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DCPREV

Ai Comandi provinciali VVF

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. n. 0005555 del 18/04/2012

E, p.c. Alle Direzioni Regionali VVF

OGGETTO: DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in ordine all'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, quando questa è presentata al Comando oltre i tempi stabiliti dalla normativa. Pervengono altresi quesiti sulle procedure da attuare a seguito di visita tecnica con esito negativo, nonché sul ricorso allo strumento della SCIA quando l'utente intende realizzare ed utilizzare, rispetto al progetto approvato, solo parte di una struttura, generalmente caratterizzata da rilevanti dimensioni e complessità.

Si vuole pertanto, con la presente, fornire indicazioni operative alle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di un'applicazione uniforme della nuova normativa su tutto il territorio nazionale.

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011

L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. E' previsto che la stessa sia effettuata "ogni cinque o dicci anni", in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall'articolo 16 del d.lgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato



DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Largo Santa Barbora, n. 2 −00178 €.oma, Tel: 06716363000 Fax: 06716362515 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Alle Direzioni Regionali/Interregionale VVF

Ai Comandi VVF

E, p.c.: All'Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI

Nota DCPREV n.12124

del 06.08.2019

Chiarimenti SCIA (non è un

Procedimento)

OGGETTO: Chiarimenti procedurali in materia di segnalazione certificata di inizio attività.

A distanza di alcuni anni dall'emanazione della legge n. 124/2015 e dei decreti delegati attuativi si ritiene opportuno formulare i seguenti chiarimenti procedurali relativamente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia di prevenzione incendi, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa che si è consolidata nel tempo.

La SCIA non costituisce un atto amministrativo, ma un atto di natura privata. Con esso il cittadino informa la PA di aver intrapreso l'attività di cui alla segnalazione e rende attuale l'obbligo, o la facoltà, di effettuare i controlli di legge. La SCIA, pertanto, non è una domanda che apre un procedimento di amministrazione attiva di natura ampliativa, ma solo il presupposto di un controllo amministrativo, ad esito confermativo o interdittivo, dell'esercizio dell'attività.

Essendo un atto privato, alla SCIA non si applica il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis, ne la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241/1990. Quest'ultima risulta, invece, opportuna solo nel caso in cui all'esito dei controlli debbano essere adottati provvedimenti interdittivi e conformativi.

Al riguardo, si segnala che la partecipazione del responsabile dell'attività, o di un suo delegato, al sopralluogo in sede di visita tecnica è considerato equivalente alla comunicazione di avvio del procedimento conseguendone lo stesso scopo informativo ed è previsto espressamente dall'art. 87, comma 2, lett. b) del Regolamento di Servizio (D.P.R. 64/2012).

Consegue, inoltre, che chiunque si ritenga danneggiato dalla SCIA di terzi non la può impugnare direttamente, ma può solo sollecitare l'effettuazione di controlli da parte della PA.

Note DCPREU n. 1880 de los Trados de la Vielli de l'Incendi de l'Incen

dipvvf.COM-SR.REGISTRO UFFICIALE.I.0010998.06-11-2020 dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0014809.06-11-2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL RISCHIO INDUSTRIALE Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma, Tel: 06/716363000 E-mail: dc.prevenzionesi@vigifigoco.it

Ai Sig.ri Direttori Regionali

Ai Sig.ri Comandanti dei VV.F.

E, p.c.: All' Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

Oggetto: Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco.

Pervengono, dagli uffici territoriali, richieste di indicazioni relative all'espletamento delle attività di prevenzione incendi, in merito a cui, più volte negli scorsi anni, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha fornito specifiche indicazioni.

Premesso che sono in corso di emanazione le disposizioni per l'individuazione e la graduazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., delle posizioni organizzative, e, di conseguenza, la revisione della circolare n. 13/99, con la presente si intende fornire ai Comandi VF una disciplina organica a cui fare riferimento per la programmazione e l'effettuazione delle suddette attività di prevenzione incendi, al fine di favorirne lo svolgimento con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

1. VALUTAZIONE DEL PROGETTO (rif. Art. 3 DPR 151/2011)

Le modifiche al Codice di prevenzione incendi, emanate con decreto del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2019 e con i successivi decreti di emanazione di regole tecniche verticali, hanno tracciato la strada per un nuovo corso nella prevenzione incendi: il DM 12 aprile 2019 ha ampliato il campo di applicazione del Codice, limitando inoltre la possibilità di applicare i criteri tecnici di prevenzione incendi ad alcuni casi residuali individuati da medesimo decreto; il DM 18 ottobre 2019 ha introdotto diverse novità nel Codice, sia nella parte generale, che nelle singole misure antincendio, fornendo al punto G.2.9 puntuali indicazioni sui contenuti della documentazione progettuale da presentare ai fini della valutazione del progetto antincendio.

"G.2.9 Valutazione del progetto antincendio

- Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:
 - a. l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;
 - la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;
 - c. la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi."
- Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendia riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

Nota DCPREV n.14809 del 06-11-2020

2. CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCIA IN CATEGORIA C (rif. art. 4, comma 3 del DPR 151/2011)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR 151/2011, per le attività di cui all'Allegato I categoria C il Comando, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, "entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio". L'assegnazione delle SCIA di categoria C al responsabile dell'istruttoria deve avvenire con tempestività e regolarità per evitare impropri prolungamenti dei tempi. Analogamente, nel caso di richiesta di conformazione in esito al sopralluogo, l'Ufficio preposto provvede a trasmettere al responsabile dell'istruttoria, con tempestività, gli eventuali atti integrativi pervenuti. Alla scadenza del termine imposto per la conformazione, che si ricorda non può superare i 45 giorni, il responsabile dell'istruttoria conclude il controllo curando l'adozione dei conseguenti atti amministrativi e giudiziari. Si rammenta che le attività di categoria C sono tutte soggette a controllo obbligatorio e si sottolinea la necessità del rispetto puntuale dei tempi previsti dall'art. 4 del DPR 151/2011.

Si torna a sottolineare, infine, che la comunicazione di esito favorevole del procedimento di controllo della SCIA di attività in categoria C non ha più valore "certificativo", bensì rappresenta un verbale di sopralluogo, avente funzione di accertamento dello stato di luoghi, fatti, stati personali, ecc. In esso, pertanto, devono essere riportati gli estremi della SCIA oggetto del controllo e delle eventuali integrazioni acquisite, le date dei sopralluoghi e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi segnalate, incluse quelle di categoria A e B eventualmente presenti nella segnalazione.

Si evince, quindi, che il certificato di prevenzione incendi menzionato all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 perde così la funzione certificativa/autorizzativa e muta funzione secondo quanto sopra indicato.

RISOLUZIONE N.24/E del 8/04/2013

Agenzia delle Entrate

Esenzione BOLLO – SCIA e Rinnovo

Con riferimento all'imposta di bollo, si ricorda che l'articolo 3 della tariffa, allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'assoggettamento all'imposta, tra gli altri, delle "... Istanze (...) dirette agli uffici e agli organi, (...), dell'Amministrazione dello Stato, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili...".

RISOLUZIONE N.24/E



Roma, 8 aprile 2013

OGGETTO: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi - Richiesta parere

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:

Quesito

Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile chiede chiarimenti in ordine al corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai documenti di seguito indicati:


 segnalazione certificata di inizio attività e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;

Nota DIR-SIC. n.43697 del 18.10.2021

Chiarimenti DEROGA

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi consente al professionista antincendio di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Al riguardo la Direzione Regionale VV.F. Sicilia non accetterà progetti di deroga per quelle attività di cui all'art. 2 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., se non si farà ricorso ai dettami del Codice di Prevenzione incendi





dipwf.DIR-SIC.REGISTRO UFFICIALE.U.0043697.18-10-2021



DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICTUA

UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA SEGRETERIA CTR (nella nota di risposta citare mimero di protocollo e data)

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 - Palermo Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16 90138 - Palermo Tel. 091.6057511-091.321096

B-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it B-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it

Ai Comandanti dei Vigili del Fuoco della <u>SICILIA</u> LORO SEDI

> Consigli degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Chimici, Dottori Agronomi e Forestali, Geometri, Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, della <u>SICILIA</u> LORO SEDI

OGGETTO: Istanze di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151. Chiarimenti.

L'emanazione del D.M. 12 aprile 2019: "modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, ha posto fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica ampliandone il campo di applicazione.

Il decreto in parola inoltre ha introdotto nuovi metodi per la verifica delle soluzioni alternative, applicabili per le istanze di deroga, al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di sicurezza equivalente.

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi, disciplinato dall'art. 7 del D.P.R. 151/2011, che scaturisce dalla impossibilità da parte di quelle attività che presentano caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, consente al professionista antincendio di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Tutto ciò premesso, si comunica che questa Direzione Regionale, a far data dal ricevimento della presente nota, non accetterà progetti di deroga per quelle attività di cui all'art. 2 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., se non si farà ricorso ai dettami del Codice di Prevenzione incendi.

Nota DIR-SIC. n.43697 del 18.10.2021

Nota DCPREV 9723 del 26/06/2019

Chiarimenti DEROGA

"l'adozione del codice nella valutazione delle deroghe, presentate per le pratiche trattate con le regole tecniche tradizionali, comporta la necessità di rivalutare l'intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice stesso".

Si rammenta altresì, che il «nuovo codice» fornisce possibili soluzioni progettuali che possono costituire utile riferimento per l'individuazione delle misure compensative del rischio raggiunto.

dipvvf.COM-SR.REGISTRO



dipwvf.DIR-SIC.REGISTRO



DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVIL DELLA SICILIA

UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA SEGRETERIA CTR nella nota di risposta citare numero di protocollo e data)

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 - Palermo Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16 90138 - Palermo Tel. 091.6057511-091.321096

B-mail ordinaria dir. sicilia@vigilfuoco it B-mail certificata dir. sicilia@cert.vigilfuoco it Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it

Ai Comandanti dei Vigili del Fuoco della <u>SICILIA</u> LORO SEDI

> Consigli degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Chimici, Dottori Agronomi e Forestali, Geometri, Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, della <u>SICILIA</u> LORO SEDI

OGGETTO: Istanze di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151. Chiarimenti.

L'emanazione del D.M. 12 aprile 2019: "modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, ha posto fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica ampliandone il campo di applicazione.

Il decreto in parola inoltre ha introdotto nuovi metodi per la verifica delle soluzioni alternative, applicabili per le istanze di deroga, al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di sicurezza equivalente.

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi, disciplinato dall'art. 7 del D.P.R. 151/2011, che scaturisce dalla impossibilità da parte di quelle attività che presentano caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, consente al professionista antincendio di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Tutto ciò premesso, si comunica che questa Direzione Regionale, a far data dal ricevimento della presente nota, non accetterà progetti di deroga per quelle attività di cui all'art. 2 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., se non si farà ricorso ai dettami del Codice di Prevenzione incendi.

DM 07/08/2012

Struttura del D.M. 07.08.2012

11 Articoli – 4 Allegati

Art.1	Definizioni
Art.2	Finalità ed ambito di applicazione
Art.3	Istanza di valutazione dei progetti
Art.4	Segnalazione certificata di inizio attività
Art.5	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
Art.6	Istanza di deroga
Art.7	Istanza di nulla osta di fattibilità
Art.8	Istanza di verifiche in corso d'opera
Art.9	Voltura
Art.10	Modalità di presentazione delle istanze
Art.11	Disposizioni finali ed abrogazioni

All.I	Documentazione tecnica da allegare all'istanza di valutazione dei progetti
All.II	Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività v 1 – Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco; v 2 – Prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte; v 3 – Impianti
All.III	Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'All.I del DPR 151/11
All.IV	Modifiche ad attività esistenti

- * **Attua** l'art. 2, comma 7 del DPR. 151/2011
- Sostituisce il DM 4 maggio 1998 (rimasto valido fino al 27.11.2012) ed attuale per determinare l'importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco fino dell'emanazione del Decreto corrispettivi (art.2 Co 8 DPR 151/11) Per nuove attività tabelle equiparazione in All.II del Reg.
- * Introduce nuove definizioni e Sottoclassi (All. III)
- ❖ **Definisce** le modalità di presentazione delle istanze e delle segnalazioni per i procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, rinnovo periodico di conformità antincendio, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, voltura;
- * Ribadisce raccordo con il SUAP (art.10 del DPR);
- ❖ Prevede pratiche trattate con approccio ingegneristico (DM 9 maggio 2007)
- ❖ Introduce il concetto di modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio art. 4 co. 6 DPR 151/2011(All. IV);

Procedimenti previsti

Cat. di Rischio All.to I DPR 151/11	PROCEDIMENTI OBBLIGATORI			PROCEDIMENTI VOLONTARI		
	VP art.3 DPR art.3 DM	SCIA art.4 DPR art.4 DM	ARPCA art.5 DPR art.5 DM	DER (*) art.7 DPR art.6 DM	NOF art.8 DPR art.7 DM	VCO art.9 DPR art.8 DM
A						
C						

^(*) Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività non rientranti tra quelle riportate all'allegato I del D.P.R. n.151/2011 ma disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (**) VOLTURA (art.9 del D.M.).

Art. 1 - Definizioni

- * Attività soggetta quelle riportate all'Allegato I del DPR 151/2011
- * Tecnico antincendio professionista iscritto in albo professionale
- ❖ Professionista antincendio professionista iscritto in albo professionale, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi art. 16 Dlgs 139/2006 (ex L. 818/84). Vedi anche D.M.05 agosto 2011
- * Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (DM 9 maggio 2007)
- * Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio art.6 D.M. 09 maggio 2007
- * Segnalazione segnalazione certificata di inizio attività art. 4 del DPR 151/2011

Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare. ¹
- 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

Anticipiamo alcune importanti considerazioni.....

Articolo 11 Disposizioni finali e abrogazioni

- 1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
- 2. Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» è abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
- 3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.
- 4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nota DCPREV prot. n. 6542 del 16-05-2018

In vigore dal 01 Giugno 2018

dipvvf.COM-SS.REGISTRO UFFICIALE.I.0007184.17-05-2018



dipvvf.DCPREV.REGISTRO UPFICIALE.U.0006542.16-05-2019

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE L. go Santu Barbara, 2 – 00178 – ROMA – Tel: 06716362513/0 – email: prev.prevenzioneinsendi@vigillinoen.ii

Alle Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.

Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F. Loro Sedi

e, p.c. Ai Consigli Nazionali degli Ingegneri, Architetti P.P.C., Chimici, Dott. Agronomi e Dott. Forestali, dei Geometri e dei G.L., Periti Industriali e dei P.I.L., Agrotecnici e degli A.L., Periti Agrari e dei P.A.L.

Loro Sedi

OGGETTO: Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

L'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento.

Quanto sopra premesso, si trasmette il decreto DCPST n.72, recante in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dall'11 giugno 2018.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurarne, nell'ambito del territorio di competenza, la massima diffusione tra gli organismi e le strutture interessate ai procedimenti in argomento.


Analogo invito è rivolto ai Consigli Nazionali, che leggono per conoscenza.

Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it.

IL DIRETTORE CENTRALE


DM 03/08/2015

METODOLOGIA GENERALE



IPOTESI FONDAMENTALI


L'incendio di un'attività si avvia da un solo punto d'innesco.



Il rischio d'incendio non può essere ridotto a zero.

Le attività progettate, realizzate e gestite secondo il Codice, presentano un residuo rischio incendio considerato accettabile

POST DM 3/8/2015



Le Regole Tecniche Verticali del DM 3 agosto 2015 e s.m.i.

- DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 "Uffici".
- DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 "Attività ricettive turistico alberghiere".
- DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 "Attività di autorimessa"
- DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 "Attività scolastiche".
- DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 "Attività commerciali".
- DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
- DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
- DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 "Asili nido" (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
- DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 "Attività di autorimessa" (in vigore dal 19/11/2020).
- DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 "Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati" (in vigore dal 21/08/2020).
- DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 "Strutture sanitarie" (in vigore dal 9/05/2021).
- DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 "Altre attività in edifici tutelati" (in vigore dal 25/11/2021).
- DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).
- DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili" (in vigore dal 7/7/2022).
- DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 "Edifici di civile abitazione" (in vigore dal 29/6/2022).
- DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022).
- DM 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico" (in vigore dal 1/01/2023).

II D.M. 18 ottobre 2019

le norme in allegato sostituiscono le norme allegate al DM 03 agosto 2015

DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.

Schema RTV


Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente:

- CAMPO DI APPLICAZIONE
- CLASSIFICAZIONI: in funzione di parametri come numero degli occupanti, quota dei piani, posti letto, ecc.;
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO: effettuata secondo il capitolo G.2;
- STRATEGIA ANTINCENDIO: devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale e le soluzioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO
 - •ALTRO: se necessario, es. scenari per FSE, ecc...



Teniamo presente che

- Le RTV del Codice non sono norme a sé stanti
- Non possono essere utilizzate se non applicando l' intero Codice
- Rispetto al "solo" Codice, introducono aspetti ulteriori (a volte anche sostitutivi) propri delle specifiche attività oggetto di normazione



Come è fatta?

- Si specifica il campo di applicazione
- Si danno alcune definizioni specifiche
- Si introducono alcune classificazioni utili nel prosieguo
- Si descrive il procedimento di progettazione, con particolare rilievo per la strategia antincendio
- Per finire: altre indicazioni
- Bibliografia.



Struttura della Regola Tecnica Verticale

- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
 - Strategia antincendio
 - Reazione al fuoco
 - Resistenza al fuoco
 - Compartimentazione
 - Fsodo
 - Gestione della sicurezza antincendio
 - Controllo dell'incendio
 - Rivelazione ed allarme
 - Controllo di fumi e calore
 - Operatività antincendio
 - Sicurezza impianti tecnologici e di servizio
- Altre indicazioni
- Riferimenti

La Sicurezza Antincendio

Definizione (Art. 13 D.Lgs. 139 dell'08/03/2006)

La **Prevenzione Incendi** è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze

DM 03/08/2015

I Decreti del Settembre 2021

Decreto Controlli

Decreto GSA

Decreto Minicodice

I Decreti del Settembre 2021

DECRETO "CONTROLLI"

DM 1 settembre 2021

"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

DECRETO "GSA"

DM 2 settembre 2021


"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

DECRETO "MINICODICE"

DM 3 settembre 2021

"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008".

I Decreti del Settembre 2021



Principali vantaggi:

- •semplificazione per l'utenza
- •semplificazione di gestione futura (potrebbero essere aggiornate o modificate singolarmente nel caso in cui se ne manifesti la necessità)

I Decreti del Settembre 2021

Art. 46 c. 3 lett. a) p. 1, 2, 3, 4, lett. b)

			b I	-	- 1	to record	
100	00	rot	0	10	ni	ra	ш
		10	U	Co	ш		ш

Decreto 1º Settembre 2021 Decreto Controlli Art. 46 c. 3 lett. a) p. 3

Decreto 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1º settembre 2021 - Proroga

Decreto 31 agosto 2023 Modifiche al decreto 1º settembre 2021 - Proroga

Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021

Circolare DCPREV 16579 del 07 novembre 2022

Decreto GSA

Decreto 2 Settembre 2021 Decreto GSA Art. 46 c.3 lett. a) p.4 e lett. b)

Circolare DCPREV 15472 del 19 ottobre 2021

Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021

Decreto Minicodice

Decreto 3 Settembre 2021 Decreto Minicodice Art. 46 c. 3 lett. a) p.1, 2

Circolare DCPREV 16700 dell'8 Novembre 2021

...perché un DM «controlli»?







CONTROLLI DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Decreto Ministeriale 01 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Definizione di «Manutenzione»

Art. 1.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
- a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

Definizione di «Tecnico Manutentore Qualificato»

Art. 1.

Definizioni

 b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Definizione di «Qualifica»

Art. 1.

Definizioni

 c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando <u>l'amministrazione</u> competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

Definizione di «Controllo periodico»....frequenza...non ci sono più i SEI MESI del 10 marzo 1998

Art. 1.

Definizioni

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

Definizione di «sorveglianza»

Art. 1.

Definizioni

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Campo di applicazione: LUOGHI DI LAVORO!

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera *a*) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Registrazione degli interventi di manutenzione e controlli

Effettuazione «a regola d'arte» con i criteri dell'Allegato I

Art. 3.

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Norme tecniche SONO e RIMANGONO volontarie: rappresentano il modo «privilegiato» di fare le cose per bene (a regola d'arte)

Art. 3.

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

 L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Si richiama la possibilità di «implementare» sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3.

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

 Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DECRETO «Controlli» ALLEGATO I

ALLEGATO I

(Art. 3, comma 1)

CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1 Manutenzione e controllo periodico

- 1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
- 2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Si precisa la necessità di predisporre «il registro dei controlli» Si ribadisce la necessità di affidare interventi di manutenzione e controlli periodici a «Tecnici manutentori qualificati».

DECRETO «Controlli» ALLEGATO I

 La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione UNI 9994-1		
Estintori			
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845		
Impianti sprinkler	UNI EN 12845		
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224		
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32		
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3		
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6		
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2		
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2		
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816		
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1		
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2		
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750		
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473		
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004		

Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

DECRETO «Controlli» Art. 4

Art. 4.

Qualificazione dei tecnici manutentori

- Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
- Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

DECRETO «Controlli» All. II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. Generalità

- Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione.
- Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
- 3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
- Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.

Requisiti di CONOSCENZA, ABILITA' e COMPETENZA

DECRETO «Controlli» All. II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

- Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
- 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
- Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l'attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 4.
- Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Valutazione alla fine del percorso di formazione: QUALIFICA

CNVVF: SOLO VALUTAZIONE (certificazione terza rispetto a

chi forma)

DECRETO «Controlli» All. II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

2. Docenti

- I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente.
- Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

Qualifica dei DOCENTI

Necessità di effettuare anche (SOPRATTUTTO) la formazione pratica

DECRETO «Controlli» All. II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

- 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
 - I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all'acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1.

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali;		
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;		
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;		
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati;		
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;		
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente;		
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;		
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione;		

Orientare i percorsi di formazione per compiti ed attività

DECRETO «Controlli» All. II

Prospetto 2. Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato

Compiti/Attività	Conoscenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Abilità relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Competenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	
	Conoscenze delle tipologie e delle caratteristiche costruttive e delle finalità di utilizzo.	Capacità di lettura dei documenti tecnici relativi all'impianto, all'attrezzatura o al sistema di sicurezza	documentazione specifica di manutenzione.	
ī	Conoscenza dei documenti necessari: disposizioni legislative e regolamenti inerenti la manutenzione; norme tecniche applicabili; principali contenuti dei manuali di uso e manutenzione.	antincendio oggetto di manutenzione. Capacità di: - attuare quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dalle norme tecniche, dalle procedure documentali e dalla prassi; - riconoscere i motivi per cui non è consentita la manutenzione secondo la regola dell'arte.		
2	Conoscenza delle caratteristiche costruttive dei componenti e della loro corretta installazione e, se presenti, delle eventuali segnalazioni sullo stato di funzionamento.	Saper riconoscere le caratteristiche (elettriche, meccaniche, logiche programmabili) dei principali dispositivi e le modalità previste di corretta posa in opera.	Capacità di poter identificare tutti i componenti e l funzioni per effettuare controlli visivi e verifiche di integrità. Capacità di comprendere il corretto posizionamento	
		Saper interpretare, se presenti, le segnalazioni concernenti lo stato di funzionamento (sorveglianza, guasto, allarme) Capacità di comprendere il corretto posizionamento degli apparati negli ambiti dell'attività protetta.	degli apparati negli ambiti dell'attività protetta. Essere in grado di valutare il significato d'importanza di tutte le segnalazioni. Essere in grado di rilevare la presenza di anomalie di funzionamento.	
3	Conoscenza dei manuali tecnici e dell'architettura dell'impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio.	Saper comprendere i manuali e le istruzioni operative, saper impiegare le strumentazioni e gli attrezzi necessari alla verifica della funzionalità	Acquisire le informazioni necessarie ad effettuare prove di funzionalità nelle condizioni di operatività previste (ordinarie, emergenza, guasto, allarme).	
	Conoscenza delle strumentazioni e degli attrezzi necessari alla corretta verifica della funzionalità dell'impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio.	dell'impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio.		

Conoscenza Abilità e Competenze

DECRETO «Controlli» All. II

Compiti/Attività	Conoscenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Abilità relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Competenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	
4	Conoscenza dell'architettura dell'impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio e dei dispositivi presenti negli ambiti protetti relativamente alla loro sostituzione totale o parziale, alla riparazione, alla eventuale	Saper intervenire sull'impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio e sui dispositivi presenti negli ambiti protetti per la sostituzione totale o parziale, per la riparazione, per il ripristino, per la calibrazione e per la pulizia.	Capacità di saper riparare e porre rimedio alle anomalie dei dispositivi presenti negli ambiti protetti, dei componenti e sorgenti di alimentazione, delle infrastrutture per la trasmissione e visualizzazione degli stati di	
	calibrazione, alla configurazione e alla pulizia.	Conoscenza dei componenti e dei dispositivi dell'impianto, dell'attrezzatura e del sistema di sicurezza antincendio, nonché dell'eventuale logica programmabile (software).	funzionamento (ordinario, allarme, guasto)	
		Saper operare, attraverso procedure e apparecchi specifici, per la riparazione o sostituzione di parti non funzionanti correttamente.		
5	Conoscenza delle modalità di registrazione, su supporto sia cartaceo sia digitale, delle operazioni svolte durante le attività di manutenzione. Conoscenza delle liste di controllo, della	Saper compilare liste di riscontro e di controllo, sia in formato cartaceo sia in formato digitale, compresi tutti gli allegati necessari.	Capacità di produrre e consegnare al datore di lavoro (o al responsabile dell'attività) le documentazioni cartacee o digitali attestanti l'avvenuta manutenzione e lo stato dell'impianto dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.	
	modulistica specifica dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio, della modulistica richiesta dalla legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro o dalle disposizioni per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.	Saper compilare il verbale di intervento e i documenti di manutenzione (cartacei o digitale) in accordo ai contenuti minimi previsti.		
6	Conoscenza: - della legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai "rischi interferenti"; - dei dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari ad operare in sicurezza; - delle disposizioni sulla tutela ambientale con riferimento al corretto smaltimento o riciclo dei componenti e sostituiti durante le	Saper consultare ed interpretare il documento della valutazione dei rischi dei luoghi ove si effettuano le operazioni di manutenzione. Saper selezionare i dispositivi di sicurezza individuali o collettivi per operare in sicurezza Saper gestire le emissioni ambientali durante le operazioni di manutenzione e lo smaltimento delle parti sostituite.	Capacità di: - valutare i rischi interferenti negli ambiti interessati dalle operazioni di manutenzione; - saper utilizzare i dispositivi di sicurezza sia individuali che collettivi; - effettuare le operazioni di manutenzione minimizzando eventuali emissioni ambientali; - saper riciclare o smaltire correttamente i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione.	

DECRETO «Controlli» All. II

Compiti/Attività	Conoscenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Abilità relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio	Competenza relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio
7	Conoscenze per relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) al fine di illustrare: - lo stato dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio e le eventuali anomalie riscontrate; - le modalità attraverso le quali sono state risolte le anomalie riscontrate; - le modalità attraverso le quali potranno essere risolte eventuali anomalie pendenti. Conoscenze per pianificare e programmare, anche con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività), i lavori e le operazioni da svolgere per la manutenzione e per la eventuale risoluzione delle eventuali anomalie pendenti.	Saper interagire con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) nel relazionare le attività svolte, esporre le eventuali anomalie riscontrate e le relative soluzioni adottate. Saper esporre al datore di lavoro (o responsabile dell'attività) le soluzioni che verranno intraprese per risolvere le anomalie pendenti. Saper programmare e pianificare i lavori e le operazioni di manutenzione.	Capacità relazionali per illustrare le modalità di esecuzione delle operazioni di manutenzione e riparazione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. Essere in grado di pianificare e programmare i lavori e le operazioni di manutenzione.
8	Conoscenza di tutte le attività necessarie al controllo ed alla manutenzione ed al loro coordinamento.	Saper gestire le attività di controllo e coordinamento operativo e documentale.	Capacità di gestire il coordinamento operativo e documentale ed il controllo della propria attività e quella di eventuali altri tecnici manutentori qualificati.

DECRETO «Controlli» All. II

Prospetto 3.1 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Estintori d'incendio portatili e carrellati

Impianto, attrezzatura o sistema di	Contenuto della formazione teorica	Contenuto della formazione pratica	Durata della formazione	
sicurezza antincendio			Teorica	Pratica
Estintori d'incendio portatili e carrellati	Introduzione alle disposizioni vigenti sulla manutenzione degli estintori. Conoscenza delle norme tecniche per: - la qualificazione delle prestazioni antincendio di un estintore (UNI EN 3/7); - gli agenti estinguenti (UNI EN 615, UNI EN 1568 parti da 1 a 4); - per la manutenzione degli estintori (UNI 9994-1). Introduzione alla manutenzione: - il sopralluogo per il controllo iniziale e la presa in carico; - lo stato generale dell'estintore; - la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore; - le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore. La manutenzione programmata: - le disposizioni di riferimento, il registro e gli altri documenti delle manutenzioni; - la sorveglianza; - il controllo periodico; - la manutenzione ordinaria; - la manutenzione straordinaria; - i componenti e gli accessori degli estintori; - la sostituzione dei componenti degli estintori ed il mantenimento della conformità al prototipo omologato. Richiamo dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione e regolamenti per la verifica delle apparecchiature a pressione. Principi dei regolamenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla gestione dei rifiuti.	Analisi sull'impiego delle macchine e delle attrezzature per effettuare le operazioni di manutenzione. Esecuzione di ricerca guasti e anomalie relativamente al controllo iniziale e presa in carico della manutenzione. Esecuzioni delle principali fasi delle attività di manutenzione specifiche per gli estintori portatili e carrellati. Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti dell'estintore.	8 ore	4 ore

DECRETO «Controlli» All. II

4. Valutazione dei requisiti

- La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze di cui al punto 3.
- La valutazione, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, deve comprendere:
 - a) <u>l'analisi del "curriculum vitae"</u> integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
 - b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti:
 - una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo "vero/falso");
 - ii. una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
 - una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all'attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l'osservazione diretta, durante l'attività lavorativa;
 - d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Percorso per la VALUTAZIONE da parte del CNVVF

DECRETO «Controlli» All. II

- 3. La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova (fino a 10 punti per la valutazione del curriculum di cui al comma 2, punto a), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2, punto b), fino a 50 punti per la prova di cui al comma 2, punto c), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2, punto d), sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova. L'esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.
- 4. Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell'entrata in vigore del presente decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.
- Con il superamento dell'esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di "tecnico manutentore qualificato".

DECRETO «Controlli» All. II

5. Procedure amministrative

- La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 4 innanzi ad un'apposita commissione esaminatrice.
- 2. La commissione esaminatrice è nominata dal:
 - a) Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 3. La commissione esaminatrice ha la seguente composizione:
 - dirigente che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente;
 - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di componente;
 - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di segretario.

Procedure Amministrative

DECRETO «Controlli» All. II

- 4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di "docenti" previste al punto 2.
- 5. Le attività di valutazione dei requisiti sono trattate alla stregua delle attività di accertamento previste per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45.
- 6. Ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto, nelle modalità già in essere, lo stesso importo previsto per i componenti delle commissioni d'esame delle attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 7. I soggetti interessati alla richiesta di accertamento rivolgono istanza alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o alla Direzione regionale competente, su modello simile a quello in uso per gli accertamenti per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando nella causale che si tratta di "valutazione dei requisiti di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio per "...(specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nel Prospetto 3)". Possono essere inoltrate istanze per una o più tipologie di impianti, attrezzature o altri sistemi di sicurezza antincendio fra quelli indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13.

Procedure Amministrate: ausilio per la parte teorica e pratica

Decreto GSA (DM 02.09.2021)

Argomenti

STRUTTURA DEL DECRETO GSA: articolato e allegati

NOVITÀ: osservazioni sulle principali novità introdotte dal decreto GSA

PIANO DI EMERGENZA: quando è obbligatorio

GSA IN ESERCIZIO: breve illustrazione contenuti principali allegato I

GSA IN EMERGENZA: breve illustrazione contenuti principali allegato II

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO: illustrazione contenuti principali corsi per addetti antincendio (allegato III)

IDONEITÀ TECNICA ADDETTI ANTINCENDIO: attività lavorative nelle quali è richiesto il conseguimento dell'idoneità tecnica per gli addetti antincendio (allegato IV)

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI: illustrazione dei contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento teorici e pratici per i docenti (allegato V)

STRUTTURA DECRETO GSA

STRUTTURA DECRETO GSA

È composto da 8 articoli e 5 allegati.

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- Art. 3 Informazione e formazione dei lavoratori
- Art. 4 Designazione degli addetti al servizio antincendio (anche cantieri e RIR)
- Art. 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (anche cantieri e RIR)
- Art. 6 Requisiti dei docenti (anche cantieri e RIR)
- **Art. 7 Disposizioni transitorie e finali**
- **Art. 8** Entrata in vigore

ALLEGATO I – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

ALLEGATO II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

ALLEGATO III – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

ALLEGATO IV – IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

ALLEGATO V – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

NOVITÀ DECRETO GSA

NOVITÀ DECRETO GSA

GSA IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA

• in linea con quanto previsto dal Codice di P.I., il normatore pone l'accento sulla necessità di una corretta ed attenta GSA anche in esercizio anche nei luoghi di lavoro

PIANO DI EMERGENZA

- è necessario non solo in funzione del numero di lavoratori, bensì anche di quello degli occupanti a qualsiasi titolo presenti nell'attività
- i nominativi degli addetti antincendio devono essere riportati nel PEI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEI LAVORATORI

• è parte della GSA in esercizio e ne costituisce presupposto fondamentale

DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO

- periodicità 5 anni per l'aggiornamento degli addetti antincendio
- rivisitazione luoghi di lavoro di livello 3 e di quelli in cui è richiesta l'idoneità tecnica agli addetti antincendio, CHE NON SONO TRA DI LORO ESATTAMENTE COINCIDENTI

REQUISITI, FORMAZIONE, ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI CORSI

- requisiti minimi richiesti ai docenti, sia per la sola parte teorica, sia per la sola parte pratica, sia per entrambe
- distinzione tra parte teorica e pratica
- esami di abilitazione per docenti alla parte teorica o a quella pratica o ad entrambe
- periodicità 5 anni anche per l'aggiornamento dei docenti, sia parte teorica, sia parte pratica

PIANO DI EMERGENZA (PEI)

PIANO DI EMERGENZA

È OBBLIGATORIO NEI SEGUENTI CASI:

- almeno 10 lavoratori
- presenza di più di 50 occupanti in Luoghi di Lavoro (LL) aperti al pubblico
- LL rientranti nell'allegato I al DPR 151/2011

NEGLI ALTRI CASI:

adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare in VR
o nella VR sulla base delle procedure standardizzate

GSA IN ESERCIZIO

GSA IN ESERCIZIO

È strutturata nei seguenti punti:

- GENERALITÀ
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
- PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

GSA IN ESERCIZIO

GENERALITÀ

Il DL adotta, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nell'allegato I.

GSA IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

- adeguata informazione e formazione ai lavoratori sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio
- specifica ed adeguata formazione antincendio ai lavoratori esposti a rischi d'incendio o di esplosione in funzione del livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore
- argomenti di informazione e formazione
 - a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta
 - b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte
 - c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro
 - d) l'ubicazione delle vie d'esodo
 - e) le procedure da adottare in caso di incendio
 - f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso
 - g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- informazione e formazione basate sulla VR, fornite al lavoratore al momento dell'assunzione ed aggiornate in caso di modifiche alla VR
- informazione facilmente comprensibile per i lavoratori e necessaria per addetti alla manutenzione e appaltatori;
- semplici avvisi in LL di piccole dimensioni

GSA IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

- informazione e istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme; tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate
- qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere
- comunicazione accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori

GSA IN ESERCIZIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA – IN CASO OBBLIGO PEI

- i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, salvo diverse indicazioni di norme di P.I., per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento
- Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
 - la percorrenza delle vie d'esodo
 - l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti
 - l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme
 - l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione
- allarme per esercitazioni non realmente indirizzato ai VVF
- partecipazione di lavoratori ed occupanti all'esercitazione
- tenere conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze
- lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni
- Ulteriore esercitazione (oltre quella annuale) in caso di
 - provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni
 - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento
 - modifiche sostanziali al sistema di esodo
- Esercitazione svolte vanno documentate

GSA IN ESERCIZIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA – IN CASO OBBLIGO PEI

 Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio

GSA IN EMERGENZA

GSA IN EMERGENZA

È strutturata nei seguenti punti:

- GENERALITÀ
- CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
- ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI IN CASO DI INCENDIO
- MISURE SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

GSA IN EMERGENZA

GENERALITÀ

Il PEI, quando obbligatorio, deve contenere:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei VVF e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo
- d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali

PEI e numero di addetti antincendio

- sovrintendere e attuare le procedure previste
- numero adeguato di personale designato in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili

AGGIORNAMENTO PEI

- in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione
- informazione dei lavoratori e coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza

GSA IN EMERGENZA

CONTENUTI PEI

FATTORI DA TENERE PRESENTE E DA RIPORTARE

- a) caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo
- b) modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio
- c) numero delle persone presenti e la loro ubicazione
- d) lavoratori esposti a rischi particolari
- e) numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso)
- f) livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori

GSA IN EMERGENZA

CONTENUTI PEI

BASATO SU CHIARE ISTRUZIONI SCRITTE – DEVE INCLUDERE:

- a) compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza
- b) compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio
- c) provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare
- d) specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari
- e) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio
- f) procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento

GSA IN EMERGENZA

CONTENUTI PEI

PLANIMETRIE

- a) caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio
- b) ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- c) ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo
- d) ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili
- e) ubicazione dei locali a rischio specifico
- f) ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso
- g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio

GSA IN EMERGENZA

CONTENUTI PEI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

- più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati
- eventuale centro di gestione delle emergenze in esito a VR o all'applicazione di norme specifiche
- evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo

GSA IN EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI IN CASO DI INCENDIO

II DL:

- individua le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro
- considera le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini
- prevede una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC)

GSA IN EMERGENZA

MISURE SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Negli esercizi aperti al pubblico con

- meno di 10 lavoratori e presenza contemporanea di più di 50 persone
- ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di P.I. e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento,

il DL può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite:

- dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3)
- da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

ART. 7 COMMA 1

I corsi di cui all'art. 5, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III.

- Contenuti minimi per FOR-AGG in funzione del livello di rischio dell'attività (livello 3, livello 2, livello 1, in ordine decrescente di rischio)
- utilizzo di FAD sincrona e linguaggi multimediali per la sola parte teorica

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

LIVELLO 3

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

LIVELLO 2

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

LIVELLO 1

a) attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

SCHEMA RIEPILOGATIVO – DURATA CORSI FOR/AGG

LIVELLO	TIPO ATTIVITÀ	CORSO FOR (h)	CORSO AGG (h)
3	Elenco pt. 3.2.2	16	8
2	 DPR 151/2011 Cantieri con sostanze infiammabili ed uso di fiamme libere 	8	5
1	 No 3 e no 2 scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme 	4	2

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

CONTENUTI MINIMI FOR

1	-FOR		
	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE	 Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali. 	1 ora
2	PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO	 Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi. 	1 ora
3	ESERCITAZIONI PRATICHE	 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	2 ore
		DURATA TOTALE	4 ore

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

CONTENUTI MINIMI

CORSO DI **TIPO 2-FOR**: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).

2-FOR

	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione e l'incendio: le sostanze estinguenti; il triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; i rischi alle per le persone in caso di incendio; i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.	2 ore
2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione. - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.	2 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	l ora
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	3 ore
	<u> </u>	DURATA TOTALE	8 ore

FOR

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

CONTENUTI MINIMI

CORSO DI **TIPO 3-FOR**: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).

3-FOR

	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione; le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; le sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all'ambiente; specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	4 ore
2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	- Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione; - esodo; - rivelazione ed allarme; - controllo di fiamo e calore.	4 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Misure antincendio (seconda parte): - controllo dell'incendio; - operatività autincendio; - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. - controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: - procedure di emergenza: - procedure di allarme; - procedure di evacuazione.	4 ore
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi. presa visione del registro antincendio; chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	4 ore
		DURATA TOTALE	16 ore

FOR

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

CONTENUTI MINIMI AGG

CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).

L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.

1-AGG

	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	ESERCITAZIONI PRATICHE	 Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; 	2 ore
		 chiarimenti sugli estintori portatili; 	
		 esercitazioni sull'uso degli estintoriportatili 	
		 presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezzaantincendio; 	
		- esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	
_		DURATA TOTALE	2 ore

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

CONTENUTI MINIMI AGG

> CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento). L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

2-AGG

124	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	2 ore
2	2 ESERCITAZIONI PRATICHE	 Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; 	3 ore
		 chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 	
	*·	DURATA TOTALE	5 ore

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

CONTENUTI MINIMI AGG

CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

3-AGG

	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	5 ore
2	ESERCITAZIONI PRATICHE	 Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sui dispositividi protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 	3 ore
		DURATA TOTALE	8 ore

CORSI FOR-AGG PER ADDETTI ANTINCENDIO

ART. 7 COMMA 2

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

IDONEITÀ TECNICA ADDETTI ANTINCENDIO

IDONEITÀ TECNICA

È necessaria almeno nei seguenti LL:

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI

REQUISITI DOCENTI

DOCENTI PARTE TEORICA E PRATICA:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado
- almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto
 - b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal CNVVF, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto
 - c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
 - d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel CNVVF, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

REQUISITI DOCENTI

DOCENTI SOLA PARTE TEORICA:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado
- almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto
 - b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal CNVVF, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto
 - c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
 - d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel CNVVF, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

N.B.: SENZA ALCUN TITOLO DI STUDIO, MINIMO 400 h X 5 ANNI!

REQUISITI DOCENTI

DOCENTI SOLA PARTE PRATICA:

- almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
 - b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal CNVVF, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V
 - c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel CNVVF, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni

REQUISITI DOCENTI

DOCUMENTAZIONE

I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

Sono previsti i seguenti corsi per DOCENTI:

CORSO	ORE	MODULI	ESAME ABILITAZIONE
Α	60 (16 PRATICA)	1÷10	Moduli teorici Moduli pratici
В	48 (4 PRATICA)	1÷9	Moduli teorici
С	28 (16 PRATICA)	2, 4, 6, 7, 9, 10 *	Moduli pratici

N.B.: quota di assenze NON superiore al 10%

*: i moduli indicati sono parziali

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO	LEZIONI	ORE
1	OBIETTIVI E FONDAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI Il primo modulo è di carattere introduttivo, finalizzato a fornire unquadro di insieme preliminare riguardante gli obiettivi e i criteri generali di sicurezza antincendio, nonché ad evidenziare i capisaldi della progettazione antincendio.	OBIETTIVI E FONDAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI In questo ambito vengono analizzati gli obiettivi della prevenzione incendi, introdotti i criteri generali per la valutazione del rischio di incendio e per l'individuazione delle misure preventive, protettive e di esercizio finalizzate a mitigare il rischio. Inoltre, viene illustrata l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alle competenze in materia di prevenzione incendi.	2
		DURATA TOTALE	2 ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO	LEZIONI	ORE
	FISICA E CHIMICA DELL'INCENDIO Il secondo modulo è articolato in tre lezioni: - nella prima sono trattati i principi della combustione e vengono descritte le caratteristiche delle sostanze pericolose in relazione alle fonti di innesco;	GENERALITÀ SULLA COMBUSTIONE E SOSTANZE PERICOLOSE Vengono analizzati, puntualmente, tutti i parametri, gli elementi coinvolti nell'innesco e nella propagazione dell'incendio (combustione, prodotti e reagenti, reazione di combustione, fonti di innesco ed energia di attivazione, campo di infiammabilità, temperatura di infiammabilità, temperatura di accensione, temperatura di combustione, prodotti della combustione, curva tempo-temperatura, sostanze pericolose combustibili ed infiammabili - caratteristiche e classificazione - esplosioni di miscele infiammabili di gas, vapori e polveri).	
2	nella seconda si affronta l'argomento della estinzione e delle sostanze estinguenti;	Partendo dalla classificazione dei fuochi vengono descritti i meccanismi che influenzano l'estinzione dell'incendio e illustrate le peculiarità delle sostanze estinguenti (acqua, acqua frazionata/nebulizzata, schiume, polveri, gas inerti) effettuando le necessarie comparazioni fra le varie sostanze estinguenti. Completano l'argomento alcuni cenni sui nuovi prodotti e sulle procedure per la loro omologazione o approvazione ai fini antincendio.	
	Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	2.3 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI Viene introdotto il concetto di rischio di incendio ed evidenziati i criteri generali di compensazione del rischio attraverso le misure di prevenzione.	2 [2]
		DURATA TOTALE	6 [4] ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO		LEZIONI	ORE
3	LEGISLAZIONE GENERALEE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI Il terzo modulo ha il compito di fornire, in due lezioni, un inquadramento generale sulle leggie regolamenti che disciplinano la sicurezza antincendio, oltre ai	3.1	Nella lezione si tratta un sintetico quadro dei principali provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano la materia. Vengono inoltre evidenziati, in relazione agli obiettivi di sicurezza stabiliti dalle leggi di riferimento, le modalità di applicazione delle misure preventive e protettive, concernenti la prevenzione incendi e la sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzate a compensare il rischio di incendio. Viene infine analizzato il ruolo, le competenze e le connesse responsabilità dei professionisti che si occupano di progettazione, realizzazione e certificazione nel settore della prevenzione incendi.	1
	procedimenti di prevenzione incendi. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.		PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: attività soggette, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, obblighi connessi all'esercizio dell'attività, deroghe, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, relativa modulistica e certificazioni.	1
			DURATA TOTALE	2 ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO		LEZIONI	ORE
4	SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO Nel modulo vengono affrontati, in due lezioni, l'argomento della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e la disciplina	4.1	RIFERIMENTI NORMATIVI Nella lezione viene illustrato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto e le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in tale settore, incluso, per gli aspetti peculiari del rischio incendio, l'apparato sanzionatorio materia di sicurezza sul lavoro e il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.	2 [1/2]
(1 -0 (1)	procedimentale di prevenzione incendi. Viene inoltre illustrato l'apparato sanzionatorio. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.		MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI GESTIONE Nella lezione viene illustrata la metodologia di per l'individuazione delle misure di prevenzione, di protezione edi gestione, sulla scorta delle risultanze della valutazione del rischio di incendio.	2 [1/2]
1			DURATA TOTALE	4 [1] ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO		LEZIONI	ORE
5	NORME TECNICHE E CRITERI DI PREVENZIONEINCENDI Nel modulo vengono evidenziate, in tre lezioni, la struttura e la terminologia delle regole tecniche di prevenzione incendi. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	5.1	TERMINI, DEFINIZIONI GENERALI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, decretodel Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alla segnaletica di sicurezza.	
		5.2	SCHEMA TIPO DELLA REGOLA TECNICA Nella lezione viene esaminata la struttura tipo delle regole tecniche di prevenzione incendi, le correlazioni con le norme di prodotto e di impianto e ne viene fornita la chiave di lettura in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione.	1
		5.3	ANALISI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA EQUIVALENTI	2
			DURATA TOTALE	4 ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

OTIODE	OGGETTO		LEZIONI	ORE
		6.1	CARICO D'INCENDIO Nella lezione vengono affrontati i segmenti argomenti: carico di incendio e relativo procedimento di calcolo, determinazione del carico di incendio specifico, carico di incendio specifico di progetto, fattori correttivi del carico di incendio specifico, individuazione del livello di prestazione pichiesto, determinazione della classe di resistenza al finoco.	2 [1/2]
		6.2	RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONE Nella lezione vengono affiontati i seguenti argomenti, caranteristiche di resistenza al finoco, elementi e prestazioni attese, elementi portanti e non portanti e prestazioni attese, classificazione in base ai risultati di calcolo, classificazione in base ai risultati di calcolo, classificazione danna da tabelle, determinazione della classe di resistenza al finoco. Compartimentazione. Analisi di casi prattici ed esempi di accorgimenti atti a garantire la continuità delle compartimentazioni.	
		63	REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI Nella lezione vengono affrontiti i seguenti argomenti parametri della reazione al fuoco secondo la classificazione italiana ed europea, obblighi di utilizzo di materiali con specifiche caratteristiche di reazione al fuoco.	
6	LE PROTEZIONI PASSIVE E QUELLE ATTIVE Il modulo, articolato in otto fezioni, afficinta le mastre di protezione passivi ed attiva finalizzate a indure i danni derivanti da un incendio. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.		ALTRE MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: accessi: accostamiento dei mezzi di soccorso, distanze di sicurezza, (interne, esterne, di protezione), dimensionamiento, carafteristiche e protezione delle vie di esodo (lunghezza, larghezza, numeto di uscire, tipi di porte e sistemi di apertura, tipi di filtri e di scale, luoghi sicuri e spazi calma), nerazione. Analisidi casi pratici sul dimensionamiento delle vie di esodo.	2
		6.5	SISTEMI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO, ALLARME E SISTEMI DI ALIMENTAZIONI DI SICUREZZA Nella lezione vengono affionimi i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei	
		6.6	sistema esigenze di miantienzione. ESTINTORI DI INCENDIO PORTATILI E CARRELLATI Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti riferimenti normativa, focolai tipo, certificaso di prova, omologazione, etichettatura, criteri generali di scelta, modalità di protezione degli imboenti e manunenzione.	2 [2]
		6.7	IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE Nella lezione vengono affioninti i segnenti argomenti riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei vari impianti (seti idrinti, sprinkler, aftre tipologie di impianti), manuscuzione. Analisi di casi princi.	2 [1/2]
		6.8	IMPIANTI DI CONTROLLO FUMI E CALORE, DI TIPO MECCANICO E NATURALE, E SISTEMI DI VENTILAZIONE Nella lezione vengono affiontati i seguenti argomenti riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, minimenzione.	2
			DURATA TOTALE	16 [4] ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO		LEZIONI	ORE
	ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Nel modulo viene illustrato, in due lezioni, l'argomento della prevenzione degli incidenti negli stabilimenti a rischio di incidente	7.1	RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI, PERICOLI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE, SCENARI INCIDENTALI DI RIFERIMENTO Riferimenti normativi: decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Organismi di controllo.	
7	rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. In particolare, vengono fornite al discente le nozioni di base della materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la trattazione esaustiva degli specifici argomenti. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	7.2	SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Vengono affrontati gli elementi fondanti dell'analisi dei rischi e le attività derivanti dalle valutazioni da parte degli organismi tecnici di controllo. Eventi con all'esterno degli stabilimenti, effetti domino, compatibilità territoriale e pianificazione di emergenza esterna. Sistema di gestione della sicurezza.	2 [1/2]
V			DURATA TOTALE	4 [1] ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO		LEZIONI	ORE
8	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Questo modulo ha lo scopo di illustrare i riferimenti normativi e applicativi di organizzazione e gestione della sicurezza. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	8.1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Viene illustrato cosa si intende per gestione della sicurezza antincendio e quali sono i suoi elementi fondamentali ai sensi delle normative vigenti, con i riferimenti alle attività lavorative e alle pertinenti regole tecniche (regole tecniche verticali, decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007). Vengono anche descritti i compiti dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza, in relazione alle diverse tipologie e complessità di attività.	2
			DURATA TOTALE	2 ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO		LEZIONI	ORE
9	Questo modulo ha lo scopo di illustrare, in due lezioni più un'esercitazione pratica, gli elementi necessari per l'identificazione degli scenari incidentali ipotizzati, e delle azioni più idonee alla loro gestione; la gestione delle emergenze, con particolare riferimento alle caratteristiche di un piano di emergenza e alle modalità di evacuazione. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	9.1	Il piano di emergenza e il piano di evacuazione.	2 [1]
		9.2	Il ruolo degli addetti antincendi nel piano di emergenza.	2 [1]
		9.3	Esercitazione pratica di applicazione del piano di emergenza e del piano di evacuazione.	4 [4]
			DURATA TOTALE	8 [6] ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

MODULO	OGGETTO		LEZIONI	ORE
	PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE DOTAZIONI, DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA Questo modulo, consistente in due esercitazioni di carattere pratico,ha lo scopo di illustrare ai discenti le procedure di utilizzo delle	10.1	Esercitazioni pratiche nell'utilizzo delle dotazioni, dei DPI, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva.	6 [6]
10	dotazioni, dei sistemi e degli- impianti di protezione attiva, affinché, alla fine del modulo, non solo siano in grado di utilizzare le stesse, ma siano anche in grado di insegname a loro volta il corretto utilizzo. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.	10.2	Esercitazioni pratiche per l'insegnamento dell'utilizzo delle dotazioni, dei DPI, dei sistemi e degli impianti di protezione attiva.	6 [6]
			DURATA TOTALE	12 [12] ore

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

ESAMI DI FINE CORSO

ABILITAZIONE	SCRITTO	ORALE	PRATICO	ESITO NEGATIVO
Moduli teorici Moduli pratici	50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte) (60 minuti)	Ammessi se risposte corrette >= 35	professionisti antincendio con modulo 10 – no scritto e no orale	UNO -> può ripetere l'esame dopo un periodo non inferiore ad un mese DUE -> nuovo corso
Moduli teorici	50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte) (60 minuti)	Ammessi se risposte corrette >= 35	NON PREVISTA	UNO -> può ripetere l'esame dopo un periodo non inferiore ad un mese DUE -> nuovo corso
Moduli pratici	15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte) (20 minuti)	Ammessi se risposte corrette >= 10	PREVISTA	UNO -> può ripetere l'esame dopo un periodo non inferiore ad un mese DUE -> nuovo corso

CORSI FOR-AGG PER DOCENTI

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DOCENTI

- dalla data di rilascio dell'attestato di formatore
- dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore
- partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica
- utilizzo di FAD sincrona e linguaggi multimediali per la sola parte teorica

AGG CORSO	ORE
Α	16, di cui 4 di pratica
В	12 (solo teoria)
С	8, di cui 4 di pratica



La strategia antincendio: «Valutazione del rischio incendio & allegato Minicodice»

Strategia antincendio

DM 03 settembre 2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"


CAMPO DI APPLICAZIONE

NON soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)

NON dotati di specifica regola tecnica verticale


Avente tutti i seguenti requisiti aggiuntivi

- > affollamento complessivo ≤ 100 persone
- > superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²
- piani posizionati a quota compresa tra -5 m e +24 m
- assenza di materiali combustibili o sostanze pericolose in quantità significative
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



Introduzione

Nuovi luoghi di lavoro / Luoghi di lavoro con modifiche (Art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/2008) al 29.10.2022



Introduzione

Luoghi Basso Rischio Incendio

Luogo BRI

Classificazione luoghi a Basso Rischio in caso di Incendio (BRI)

> Attività non DPR 151/2011 e non dotate di specifica regola tecnica verticale RTV

> > +

Con affollamento complessivo ≤100 occupanti;

Con superficie lorda complessiva ≤1000 m² Con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m Non si detengono/trattano materiali combustibili in Q tali che $Q_f > 900 \, MJ/m^2$ (*)

Non si detengono/ trattano sostanze/miscele pericolose in quantità significative Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

Tutte le condizioni da 2. a) a 2. f)

devono essere verificate.

VERIFICA REQUISITI AGGIUNTIVI

Elementi noti ed in generale non modificabili. Sono elementi di facile acquisizione

L'analisi dei rischi specifici legato a sostanze/materiali/lavorazioni è un _ processo più complesso in quanto non ci sono parametri di riferimento.

Requisiti aggiuntivi

- a) affollamento complessivo <= 100 occupanti
- b) superficie lorda complessiva <= 1000 m²
- c) piani situati a quota compresa tra -5m e 24 m
- d) non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significativa
- e) non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- f) non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

LUOGO DI LAVORO CON ATTIVITA'

NON SOGGETTA



REGOLE TECNICHE VERTICALI

Art. 3 comma 1 Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili

Rispetto di tutti i requisiti del Minicodice ?

- affollamento complessivo ≤ 100 persone
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²
- piani posizionati a quota compresa tra -5 m e +24 m
- assenza di materiali combustibili o sostanze pericolose in quantità significative
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

NO



R.T.O. - CODICE

Art. 3 comma 3 Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015





Rispetto di tutte le strategie antincendio?



Il Minicodice non ammette soluzioni alternative

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

LUOGO DI LAVORO CON ATTIVITA'

NORMATA ?

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Art. 3 comma 1 Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili

NON SOGGETTA

UFFICI

D.P.R. 151/2011 → Attività 71 > 300 persone

D.M. 22/02/2006

Campo applicazione: > 25 persone Classificazione: *Uffici tipo 1 : 25 – 100*

persone


SCUOLE

D.P.R. 151/2011 → Attività 67 : > 100 persone

D.M. 26/08/1992

Campo applicazione: senza soglia inferiore di affollamento Classificazione: Scuole tipo

0 : fino a 100 persone



LUOGO DI LAVORO CON ATTIVITA' NON SOGGETTA



REGOLE TECNICHE VERTICALI

Art. 3 comma 1 Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili

Le strategie antincendio contemplate dal «minicodice» sono:

- ✓ Compartimentazione
- ✓ Esodo
- ✓ Gestione della sicurezza antincendio
- ✓ Controllo dell'incendio
- ✓ Rivelazione e allarme
- ✓ Controllo fumi e calore
- ✓ Operatività antincendio
- ✓ Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sono invece escluse le strategie:

- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco

Compartimentazione

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

- a. verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
- b. all'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio, ...

Esodo

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via.

Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

- √ Caratteristiche del sistema d'esodo
- ✓ Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo
- ✓ Progettazione del sistema d'esodo

Esodo

4.2.1 Caratteristiche del sistema d'esodo

- Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
- In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

- 3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
- 4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
- Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
- Lungo le vie d'esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.

Nota Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA

ILLUMINAZIONE

Esodo

4.2.2 Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

- L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0,7 persone/m² per la superficie lorda del locale stesso.
- Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1 se il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.

Esodo

4.2.3 Progettazione del sistema d'esodo

- Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, devono essere previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
- È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco L_{cc} ≤ 30 m.
- È ammessa una lunghezza del corridoio cieco L_{cc} ≤ 45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:
 - a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

Nota La funzione A, rivelazione automatica dell'incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.


- b) altezza media dei locali serviti dal *corridoio cieco* ≥ 5 m.
- 4. Nei limiti di ammissibilità del *corridoio cieco*, è ammessa una sola via d'esodo.
- Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività deve essere Les ≤ 60 m.

Nota Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento o suddiviso in compartimenti in esito alle risultanze della valutazione del rischio, come indicato in 4.1


Esodo

- 6. L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:
 - a) da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
 - b) da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...);
 - c) secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
- 7. La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.
- La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm. Sono ammessi:
 - a) varchi di larghezza ≥ 800 mm;
 - b) varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale ≤ 10 occupanti;
 - c) varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.


Esodo




Lunghezza del corridoio cieco (prima era 12÷45 m)



Lunghezza del corridoio cieco in presenza di requisiti antincendio aggiuntivi




Lunghezza delle vie d'esodo



Attività aperta al pubblico, > 25 occupanti, porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo

Esodo

In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un *luogo sicuro* tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso *luogo sicuro* o *spazio calmo*.



Inclusività!



GSA

4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

- 1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:
 - a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b) verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio:
- c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);
- d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza:

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

- e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

vedi Allegato II d.m. 10 marzo 1998

1. settembre 2021

2.settembre 2021

Titolo IV d.lgs. 81/08 UNI EN ISO 7010

Mantenimento della sicurezza antincendio

GSA - connessione con gli altri due decreti!

Compiti del Datore di lavoro

Adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive

Osservazione dei divieti e limitazioni previsti in VRI

Mantenimento in efficienza dei sistemi di sicurezza antincendio

Misure gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Misure gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Apposizione di segnaletica

Gestione lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza

Controllo dell'incendio

Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13 A (89B se sono presenti liquidi infiammabili) e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:

- a. in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- b. in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es.: depositi, archivi, ...).

Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Controllo dell'incendio

4.4 Controllo dell'incendio

 Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

- In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).
- Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:

Controllo dell'incendio

- a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
- Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).
- Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.
 - Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.
- Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.

Controllo dell'incendio

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.

Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:

- a. di pericolosità 1 (per il quale è consentita alimentazione promiscua);
- b. protezione interna;
- c. alimentazione idrica di tipo singola.

Controllo dell'incendio

- In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.
- Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:
 - a) livello di pericolosità 1;
 - b) protezione interna;
 - alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.

Controllo dell'incendio

- In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.
- Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:
 - a) livello di pericolosità 1;
 - b) protezione interna;
 - alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.

Rivelazione ed allarme

- La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti.

 Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
- a. al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

 Generalmente l'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es.: a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.
- b. alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es.: arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Rivelazione ed allarme

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).

Per la progettazione dell'IRAI può essere impiegata la norma UNI 9795; qualora previsto, l'IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:

B, funzione di controllo e segnalazione; D, funzione di segnalazione manuale; L, funzione di alimentazione; C, funzione di allarme incendio.

I segnali acustici di preallarme, qualora previsto, e di allarme incendio (funzione principale C) dovrebbero avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI 11744.

La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.

Controllo di fumi e calore

- Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d'incendio.
- Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es.: finestre, lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
- Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.

Operatività antincendio

1. Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell'attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, ...

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

- Gli impianti tecnologici e di servizio (es.: impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti,...) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
- Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

Art. 4 – decreto «Minicodice» Disposizioni transitorie e finali

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del cd. Decreto «Minicodice», l'adeguamento alle disposizioni i cui al decreto viene attuato nei casi indicati nell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 29 comma 3 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi


La valutazione dei rischi deve essere *immediatamente* rielaborata in occasione di:

- modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Citazione di Cesare Beccaria

"Il più sicuro ma
più difficile mezzo
di prevenire i delitti
si è di perfezionare
l'educazione"
(Cit. Cesare
Beccaria)



L'attività di Prevenzione Incendi 30.10.2024

L'attività di Prevenzione Incendi 30.10.2024

GRAZIE PER L'ATTENZIONE